

**DICHIARAZIONI**

---

**Cessazione dei rapporti di agenzia nel quadro RM del modello Unico PF**

di Luca Mambrin

Mentre il **reddito** che deriva **dall'attività svolta dall'agente** costituisce **reddito di impresa**, in quanto si tratta di attività oggettivamente contemplata fra quelle di impresa commerciale di cui all'art. 2195 Cod. Civ., le **indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche**, compresi gli acconti e le anticipazioni, ai sensi dell'art. 56 co. 3 lett.a) del Tuir **non concorrono alla formazione del reddito d'impresa**, mentre per espressa previsione dell'art. 53, comma 2, lett. e) Tuir, sono considerate a tutti gli effetti **redditi di lavoro autonomo**.

Inoltre ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. d) del Tuir tali **redditi sono soggetti a tassazione separata** salvo la **facoltà** per l'agente di **optare per la tassazione ordinaria** in sede di dichiarazione dei redditi; su tale indennità deve essere applicata poi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, D.P.R. 600/1973, **una ritenuta del 20%**.

Il medesimo trattamento è previsto nel caso di **attività di agenzia svolta da una società di persone**: l'indennità percepita dalla società **non costituisce infatti reddito di impresa** ai sensi dell'art. 56, comma 3, lett. a) Tuir), ma **reddito da assoggettare a tassazione separata in capo al socio nell'anno di percezione**, fatta salva la possibilità per lo stesso di optare per la tassazione ordinaria; come precisato poi anche nella R.M. 105/E/2005 **la ritenuta del 20%** deve essere operata anche nel caso di indennità di fine mandato corrisposte ad agenti operanti in forma di società di persone.

Al contrario invece le indennità percepite da un soggetto costituito come **società di capitali** sono componenti positive di reddito d'impresa da rilevare secondo il principio di **competenza economica** e pertanto:

- sono assoggettate ad Ires;
- **non deve essere applicata la ritenuta d'acconto del 20%**;
- **non possono essere assoggettate a tassazione separata**.

Quindi volendo riassumere il **trattamento fiscale in capo all'agente** – non società di capitali - delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia va rilevato che:

- i fini dell'imposta sul valore aggiunto, è **esclusa dal campo di applicazione dell'Iva** ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a) del D.P.R. 633/1972;
- **ai fini previdenziali non deve essere assoggettata al contributo Enasarco**;

- come detto, **non concorre alla formazione del reddito d'impresa** e va assoggettata a **tassazione separata** ai sensi dell'art. 17 co. 1 lett. d);
- **al momento della liquidazione dell'indennità** viene operata una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20%;
- **l'agente può optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria**;
- deve essere compilato **il quadro RM del modello Unico PF**.

Il contribuente che percepisce l'indennità non dovrà quindi dichiararla nel **quadro RG** del modello Unico ma dovrà essere indicata nella **sezione I del quadro RM**.

Sez. I - Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 17, del Tuir		Tipo	Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale	Ritenute nell'anno	Ritenute totali	Opcione per la tassazione ordinaria
RM1	1	2	3	4	5	6	7	
RM2				,00	,00	,00	,00	

In particolare andrà indicato:

- nella **colonna 1 la lettera "A"** corrispondente alla tipologia di reddito percepito (ovvero le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche);
- nella **colonna 2 l'anno di insorgenza del diritto a percepire tale reddito**, in caso di anticipazioni, l'anno 2014;
- nella **colonna 3 l'ammontare dell'indennità**, degli acconti e delle anticipazioni;
- nella **colonna 4 la somma degli importi percepiti nel 2014 e in anni precedenti** relativamente allo stesso rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, andrà indicato l'importo di colonna 3;
- nella **colonna 5 l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 2014** (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 6 la somma delle ritenute di colonna 5 e quelle eventualmente subite in anni precedenti** (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel caso in cui il contribuente intenda **optare per la tassazione ordinaria** si dovrà barrare la casella di colonna 7, e andrà poi compilato il rigo RM15, mentre nel caso di tassazione separata **non andrà compilato il rigo RM14** in quanto, come si evince dalle istruzioni alla compilazione, in tale rigo vanno riportati i redditi soggetti a tassazione separata **"per i quali non sono state applicate ritenute alla fonte"**: dato che la ritenuta a titolo di acconto è già stata operata dal soggetto che ha liquidato l'indennità, non è dovuto il versamento del relativo acconto del 20%.

Sez. VI - Riepilogo delle sezioni da I a V	RM14 Tassazione separata	Totale redditi per i quali è dovuto l'acconto del 20%		Acconto dovuto
		1	2	
	Tassazione ordinaria (sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi RM15 e riportare il totale al rigo RN1 col. 5 sommare l'importo di col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)			
		Reddito	Ritenute	
		1	2	
		,00	,00	

In caso di precedenti anticipazioni o acconti deve essere comunque mantenuto lo stesso regime di tassazione originariamente prescelto.

Si veda il seguente esempio:

Un contribuente agente di commercio ha percepito nel corso **dell'anno 2014** un'indennità relativa alla cessazione di un rapporto di agenzia pari ad euro 10.000 sul quale è stata operata una ritenuta del **20%** pari ad euro 2.000. Il quadro RM del modello Unico 2015 PF sarà così compilato:

Sez. I - Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 17, del Tuir		1	2	3	4	5	6	7
		Tipo	Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale	Ritenuta nell'anno	Ritenuta totali	Opzione per la tassazione ordinaria
RM 1	a		2014	10.000 ,00	10.000 ,00	2.000 ,00	2.000 ,00	
RM 2				,00	,00	,00	,00	

Come detto, tale indennità non va ricompresa nel quadro RG; inoltre non è dovuto il versamento dell'acconto del 20% in quanto il contribuente ha già subito la ritenuta d'acconto operata dalla casa mandante (il relativo reddito percepito non sarà riportato nella colonna 1 del rigo RM14).